

Il lavoro prende spunto dal Master promosso dall'Università degli Studi di Bari, svolto nell'Anno Accademico 2017-2018, avente ad oggetto la prevenzione del terrorismo in Italia, rivolto alla formazione e specializzazione degli operatori della giustizia, delle Forze dell'Ordine e di tutti gli addetti al settore relativo alla protezione dei minori ed alla sicurezza nazionale, nel quale l'autrice ha fornito il proprio contributo, in qualità di docente, con un'esposizione di taglio scientifico ed operativo, offrendo soluzioni sistematiche maturate alla luce delle recentissime evoluzioni normative ed a seguito dell'attenta disamina delle esperienze maturate "sul campo". L'opera si occupa della problematica relativa al coinvolgimento dei minori in pericolose derive di matrice ideologica e religiosa, fino al vero e proprio terrorismo anche nella nuova espressione dei cc.dd. "lupi solitari", dei quali vengono delineate nel dettaglio le caratteristiche e le modalità d'azione.

A tal fine, sono analizzati i possibili scenari nei quali il minore subisce l'influenza degli adulti ovvero quando sia portatore autonomo di patologia religiosa, con particolare attenzione alle cause ed alle possibili connessioni fra l'imponente fenomeno migratorio minorile e le allarmanti realtà legate alla criminalità organizzata, al terrorismo ed allo sfruttamento sessuale minorile, fornendo spunti interpretativi e possibili soluzioni, tese alla deradicalizzazione ed al reinserimento sociale del minore, con riferimento alle metodologie inclusive in un'ottica interculturale ed interreligiosa.

Gianna Maria Nanna, Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Pretura Circondariale di Bari fin dal 1993, ha poi prestato servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari, dove è stata sempre impegnata, in particolar modo, nell'attività a tutela delle categorie sociali deboli, perseguendo reati contro la violenza e lo sfruttamento delle donne e dei minori. L'impegno è poi proseguito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bari, dove presta attualmente servizio dal febbraio 2012. È autrice di diversi lavori in materie sia penalistiche che civilistiche, tra i quali si ricorda "Misure cautelari relative ai soggetti minorenni", Bari, Cacucci, 2013, "Polizia Giudiziaria e minori", Bari, Cacucci, 2013 e "Minori e criminalità organizzata", Bari, Cacucci, 2016, insignita quest'ultima pubblicazione, nel 2018, con il premio internazionale giuridico-scientifico "G. Falcone – P. Borsellino" XXII Edizione.

Gianna Maria NANNA

MINORI, RADICALIZZAZIONE E TERRORISMO

ISBN 978-88-6611-722-3



9 788866 117223

€ 10,00

CACUCCI  EDITORE
BARI

Gianna Maria NANNA

MINORI,
RADICALIZZAZIONE E TERRORISMO

CACUCCI  EDITORE
BARI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

© 2018 Cacucci Editore – Bari

Via Nicolai, 39 – 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacuccieditore.it> e-mail: info@cacucci.it

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

INDICE

MINORI, RADICALIZZAZIONE E TERRORISMO

1. LIBERTÀ DI COSCIENZA E RELIGIONE NEI
RAPPORTI FAMILIARI E NELLE RELAZIONI
CON I FIGLI MINORENNI 7
2. PATOLOGIA DELLA FEDE RELIGIOSA,
RADICALIZZAZIONE E TERRORISMO 13
3. CONTRASTO AL TERRORISMO ALLA LUCE DEI
RECENTI INTERVENTI LEGISLATIVI 17
4. INTEGRAZIONE INTERCULTURALE ED
INTERRELIGIOSA DEL MINORE 27
5. PREVENZIONE DELLA RADICALIZZAZIONE ED
INSERIMENTO SOCIALE DEL MINORE PRIVO
DI FIGURE GENITORIALI 31
6. EFFETTI DELLA CONVERSIONE RADICALIZZANTE
DEL GENITORE SUL FIGLIO MINORE: TECNICHE
DI INTERVENTO E RIEDUCAZIONE 47
7. MINORE E RADICALIZZAZIONE RELIGIOSA
INDIPENDENTE DALLE RELAZIONI FAMILIARI 53
8. MINORI ED IMMIGRAZIONE, TERRORISMO,
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E
SFRUTTAMENTO SESSUALE MINORILE:
FENOMENI CONNESSI? 61

LIBERTÀ DI COSCIENZA E RELIGIONE NEI RAPPORTI FAMILIARI E NELLE RELAZIONI CON I FIGLI MINORENNI

L'art. 19 della Costituzione afferma che “Tutti hanno il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale ed associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Poiché la norma riguarda “tutti” è evidente che essa si riferisce anche ai soggetti minorenni, nei cui confronti il nostro ordinamento riconosce e garantisce la libertà di religione, al pari dei maggiorenni.

Da quanto detto consegue che i soggetti di minore età hanno pieno diritto di espressione delle proprie opinioni, del loro pensiero e credo religioso, che lo Stato tutela fra le libertà fondamentali dell'individuo, indipendentemente dall'età, anche se, quando si è in presenza di soggetto minorenne, possono presentarsi alcuni problemi, strettamente connessi alla stessa età ed ai rapporti familiari.

Un minore, specie se molto giovane, può avere incapacità di espressione del proprio credo, peraltro normalmente ancora in via di formazione, ovvero potrebbe avere difficoltà di esprimere il proprio sentire, a causa di immaturità

o possibili condizionamenti esterni, per cui, affinché la libertà di religione sia non una mera enunciazione di principio, ma tutelata in concreto, decisiva importanza riveste la comunicazione con lui.

L'ascolto del minore nelle relazioni familiari, pur non essendo normativamente previsto e regolamentato, costituisce uno dei compiti del genitore, così come si è costantemente affermato il diritto del minore ad esprimere il proprio pensiero e le proprie opinioni nel contesto scolastico, essendo la scuola il primo contenitore sociale che il minore sperimenta dopo la famiglia.

Le considerazioni che precedono trovano piena conferma nel fatto che in tutti i procedimenti che coinvolgono il minore, sia in materia penale, che civile o amministrativa, massima importanza e valore vengono attribuiti alla sua audizione che, direttamente o indirettamente, è produttiva di effetti giuridici.

Si pensi, ad esempio, all'importanza dell'ascolto del minore in ambito civile, in quanto il riconoscimento del figlio sedicenne necessita del suo consenso, così come il consenso dei figli legittimi è necessario ai fini dell'inserimento del figlio naturale nella famiglia, così come la volontà del minore quattordicenne è molto rilevante nei procedimenti di adozione.

In ragione dell'importanza dell'ascolto del minore, il genitore, nell'esercizio del proprio "munus", ha il dovere di ascoltarlo, mostrando la capacità di cogliere il suo interno sentire, non solo mediante il linguaggio verbale espresso, ma anche attraverso manifestazioni del pensie-

ro che si esprimono con modalità differenti, con comportamenti o atti o richieste, che l'interlocutore deve avere la capacità di cogliere, potendo, in caso contrario, essere fraintesi o non capiti nella loro effettiva portata.

Del resto, il codice civile, nel regolamentare i doveri dei genitori verso i figli, afferma, con l'art. 147 c.c., che "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'art. 315-bis" e, cioè, contemperando tali doveri verso i figli, con i diritti e doveri del figlio stesso.

Quindi, la libertà di coscienza e di religione del minore può trovare, in concreto, un primo ostacolo, derivante dalla stessa minore età e difficoltà di estrinsecazione delle proprie scelte, ove non adeguatamente colte o interpretate dal genitore.

Ulteriore e più grande problema può essere costituito nell'ambito delle relazioni familiari, nell'ipotesi di contrasto fra le scelte del minore e quelle del genitore ovvero quando vi sia contrasto fra i genitori.

Naturalmente, il genitore ha un potere di indirizzo religioso del figlio minore, ma, in ottemperanza all'art. 147 c.c. cit., deve farlo senza imposizioni, lasciando il minore libero di esprimersi, di manifestare il proprio pensiero e praticare la religione che ritiene a sé più vicina.

Molto spesso accade tuttavia che il minore, la cui personalità è in divenire, sia disorientato in ragione del con-

trasto di natura religiosa fra i genitori, che si manifesta in tutta la sua problematicità specialmente in regime di separazione o divorzio.

A tale riguardo, il dibattito è stato sempre e continua ad essere molto acceso, ritenendosi, in linea generale, il diritto del minore a proseguire l'esperienza spirituale iniziata e radicatasi in lui, specie se l'appartenenza religiosa sia stata definita con il battesimo.

Tale criterio non può, tuttavia, ritenersi assoluto, ma va valutato nel caso concreto, alla luce del principio in base al quale l'esperienza religiosa del minore, già iniziata e proseguita, non debba essere modificata o subire limitazioni, derivanti da eventuali conversioni del genitore, così come l'educazione religiosa del minore deve trovare corretta ed equilibrata estrinsecazione, non dovendo subire pericolose oscillazioni o immotivati ripensamenti.

Da quanto detto consegue che l'ordinamento riconosce, garantisce e tutela la libertà di coscienza e religione del minore, del quale l'interlocutore deve saper cogliere la sua più intima volontà, nel pieno rispetto delle sue scelte, che lo Stato si impegna a valorizzare, sforzandosi di accogliere ogni spiritualità, con piena accettazione del pluralismo ideologico.

Tale indiscusso principio trova piena applicazione nel nostro ordinamento ove, naturalmente, si tratti di religione conforme ai criteri di cui al già enunciato art. 19 Cost. ed ove si manifesti con modalità spirituali rispondenti ai criteri del vivere civile, sia pure nel rispetto delle diversità.

Ben differente regolamentazione e tecniche di intervento sono stabilite dallo Stato nei casi di pericolose derive che, pur avendo matrice religiosa, si sostanziano o sono il sintomo di atti e comportamenti contrari alla legalità, che tratteremo nel capitolo che segue.